

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorsi al Magistrato del Lavoro dipendenti Gianfrate F., Forliano A., Benedettino F, Leone P. - Resistenza - Mandato difesa all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 10 (dieci) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (a.g.)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Atteso che in data 28 gennaio u.s. è stato notificato in Azienda il ricorso promosso innanzi al Pretore del Lavoro dai dipendenti Gianfrate Francesco, Forliano Antonio e Benedettino Fortunato, rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Bassi, ed in data odierna è stato notificato il ricorso promosso innanzi al Pretore del Lavoro dal dipendente Leone Paolo, rappresentato e difesi dall'avv. Cosimo Miccoli, al fine di ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore del IV° livello della classificazione del personale previsto dal CCNL della categoria, con decorrenza 31/ottobre/1992 o, in subordine, il riconoscimento della qualifica superiore di VI° livello, nonché la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese del giudizio;
- vista le note aziendali con cui la Direzione Generale ha respinto i ricorsi gerarchici presentati dai predetti dipendenti, in quanto, ai fini dell'attribuzione della qualifica superiore, non sussistono le condizioni di cui all'art. 18 del Regolamento all. A) al R.D. n° 148/1931;
- preso atto che il Giudice adito ha fissato le udienze al 29/05/1998 per la comparizione delle parti;
- ritenuto, quindi, per le motivazioni espresse dalla Direzione Generale, doversi costituire in giudizio;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi, con il voto consultivo favorevole del Direttore

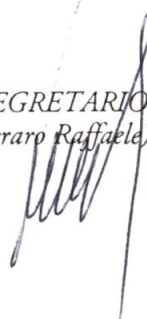
DELIBERA

- di resistere in giudizio avverso i ricorsi promossi dai dipendenti Gianfrate Francesco, Forliano Antonio, Benedettino Fortunato e Leone Paolo per la causale di cui all'oggetto;
- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale dell'Azienda;
- di porre la presuntiva spesa di £ 400.000, a titolo di acconto per fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di Previsione 1998, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



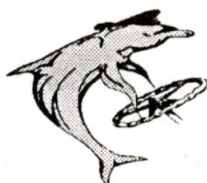
Comunicata all'Amministrazione Comunale il

10 FEB. 1998

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 17/febbraio/1998

Prot. n° : Dir/ 517/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p. n. Minale 18.2.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 febbraio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Avv. COSIMO MICCOLI
Via Mezzetti n.25
74100 - TARANTO
Tel. (099) 7328690 - 7351220
Fax. (099) 7328690

30460/92

Dot. VORTA

PRETURA DEL LAVORO DI TARANTO

RICORSO PER ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA E DIFFERENZE RETRIBUTIVE

LEONE Paolo, residente in San Marzano di S.G. ed elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Mezzetti n.25 presso lo studio dell'Avv. Cosimo Miccoli, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'originale del presente atto, espone quanto segue:

- 1) il ricorrente è dipendente dell'A.M.A.T., con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, con l'attuale qualifica assegnata di VIII livello nell'ambito dell'area di movimento;
- 2) il ricorrente fu assunto in data 30.9.73 con la qualifica di conducente di linea dell'VII livello ciò sino a quando con ordine scritto, per breve tempo, allo stesso venivano attribuite le facenti funzioni di addetto alla manutenzione livello VIII;
- 3) il ricorrente a seguito selezione/concorso interno nell'anno 1992 veniva selezionato per l'affidamento delle mansioni di "Operaio Generico" e l'Azienda gli comunicava, con missiva del 26.2.93 che gli venivano procrastinate a far data dal 1.2.93 le funzioni di Operaio generico di VII livello. Dall'1.2.93, ininterrottamente, sino al 30.8.93 Leone Paolo svolgeva le funzioni di VII livello, funzione sospesa solo per il mese di settembre 93, per poi riprenderla dal 1.10.93 sino al 31.12.93;
- 4) Leone Paolo, sempre con ordine scritto dell'Azienda, veniva adibito a funzioni di V livello, più precisamente nei seguenti

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	1406
del	10.2.98
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

MANDATO: Delego L'Avv. Cosimo MICCOLI a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di redigere e sottoscrivere ricorsi, atti di citazione, atti di chiamata in garanzia, atti di integrazione del contraddittorio, transigere, accettare rinunce, rilasciare quietanze, nominare sostituti, eleggere domicilio: eleggo domicilio in Taranto alla Via Mezzetti n. 25 (Studio Avv. Miccoli)

Leone Paolo
e autentica
[Firma]

Depositata in Cancelleria

IL 22 DIC. 1997

CANCELLIERE

4 FEB 1998

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

periodi: ininterrottamente dal 1.2.95 sino al 30.6.95 nonchè, di nuovo ininterrottamente, dal 1.9.95 al 30.7.95;

5) il ricorrente nei periodi di revoca delle facenti funzioni veniva ricondotto all'VIII livello;

6) il ricorrente per la vacanza del posto in organico ha sempre svolto, nel corso del rapporto di lavoro subordinato, mansioni superiori alla qualifica posseduta e/o attribuita e, in particolare: a) Leone Paolo dal 1.2.93 ha iniziato a svolgere l'attività di capo-deposito o coordinatore facente funzioni e le sue mansioni consistevano nel coordinare tutta l'attività interna ed esterna all'azienda; assegnava l'autista alle vetture; procedeva alla sostituzione delle vetture ferme per avaria; coordinava il lavoro di squadra di circa 10 persone a lui sottoposte; preparava il servizio bus per la sala movimento; si preoccupava di far ripristinare i mezzi fermi per avaria; in caso di avaria di una vettura di servizio all'esterno dell'azienda gli autisti chiamavano il Leone affinché inviasse sul posto il mezzo in sostituzione e si provvedesse al rimorchio di quello avariato; in caso di incidente stradale che coinvolgeva mezzi dell'AMAT gli autisti informavano di tanto il Leone; autorizzava l'uscita dei mezzi dall'officina ed altri compiti che possono essere provati a mezzo della documentazione in possesso dell'azienda e dei quali si richiede l'esibizione in giudizio; b) in data 27.1.95 il direttore di esercizio, con proprio ordine scritto, affidava al Leone mansioni

diverse da quelle relative alla qualifica posseduta e, cioè, quelle sopra elencate, con assunzione di responsabilità da parte del Leone in ordine all'operato degli addetti a lui sottoposti ed in ordine al risultato da ottenere; tale ordine scritto sopra evocato prevedeva la durata dell'incarico per un massimo di 1 mese, ma l'attribuzione delle mansioni è durata ininterrottamente per un periodo di gran lunga superiore;

7) in tutto il periodo dal 1.2.93 a tutt'oggi l'orario di lavoro, che è di 6 ore giornaliere, si protraeva, indipendentemente dai livelli attribuiti, ogni giorno di oltre mezz'ora rispetto all'orario fissato;

8) il ricorrente ha percepito, per il periodo indicato, la retribuzione relativa alla qualifica posseduta e non già alle mansioni effettivamente svolte, tranne per il periodo 1.2.95/30.6.95 e 1.9.95/30.7.97, in cui allo stesso veniva riconosciuta solo una indennità oraria detta "omogeneo" che non può considerarsi, ai sensi della contrattazione collettiva e dell'art. 36 della Costituzione, certamente adeguata al lavoro effettivamente svolto (non veniva retribuito come v livello);

9) le mansioni superiori elencate, pertanto, sono state svolte dal ricorrente con continuità e senza alcuna interruzione e, per di più, in presenza di un ordine scritto proveniente dall'Azienda;

10) in data 17.10.97 (racc. n.5418 del 18.10.97) il ricorrente presentava alla direzione di esercizio dell'AMAT ricorso

gerarchico per il riconoscimento della qualifica superiore, vale a dire il IV livello previsto dal Regolamento applicativo dell'accordo nazionale del 24.4.87, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche, a far data dal 1.2.93;

11) con comunicazione del 23.10.97, la direzione dell'AMAT respingeva il ricorso, richiamando le disposizioni dell'art. 18 del Reg. All. A R.D. 148/1931, secondo il quale il diritto del lavoratore al riconoscimento delle mansioni superiori si verifica in presenza delle seguenti condizioni: a) affidamento delle mansioni superiori con ordine scritto della direzione; b) vacanza del posto organico; c) reggenza per oltre sei mesi in un anno; d) il posto non deve assegnarsi mediante concorso o prova selettiva; nel caso di specie, poichè il regolamento interno dell'azienda prevede che il livello richiesto dal ricorrente debba essere coperto con prova attitudinale e concorso interno, al Leone non era possibile riconoscere alcun livello superiore (né il IV e neppure il V);

12) tale interpretazione non può essere assolutamente condivisa, in quanto, avendo il ricorrente svolto le mansioni superiori per un periodo di tempo ben superiore ai sei mesi nell'anno e con continuità, ad essi ben può applicarsi l'art. 2103 cod. civ., da considerarsi inderogabile per evitare che il diritto a conseguire la promozione automatica venga meno per il fatto che siano in vigore norme regolamentari che statuiscono la necessità di un

concorso per coprire posti vacanti, da considerarsi comunque nulle
(Cass. 1082/87; 571/89; 4946/90; 164/94).

Tanto premesso, Leone Paolo, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che il Pretore adito voglia fissare una udienza di discussione
della causa per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Signor Pretore, disatteso il contrario, dichiarare
che Leone Paolo ha diritto all'attribuzione di qualifica superiore
del IV livello ovvero, in subordine del V livello o, in via più
subordinata, quello di VII livello, ai sensi dell'art. 2103 cod.
civ., così come modificato dall'art. 13 della L. 20.5.70 n.300, o
disposizione normativa vigente più favorevole al lavoratore,
condannando l'AMAT al pagamento delle differenze retributive in
favore degli istanti a norma della contrattazione collettiva
applicabile alla categoria e dell'art. 36 della Costituzione, oltre
danno da svalutazione, interessi e spese del giudizio, da distrarsi
in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Mezzi istruttori: Si chiede prova per testi sulle circostanze di
fatto di cui ai capp. da 1 a 9 della narrativa, indicando a testi i
signori Cazzato Antonio, Monteleone Francesco, Imperiale Cosimo,
Mancini Donato, Calella Leonardo, De Giorgio Cosimo, Catucci
Rosario, Pacente Antonio, Camardo Carmine, Nigro Graziano, Pisu
Mario, Cardinale Vincenzo, Maggi Alessandro, Miduri Francesco,

Lolli Leonardo, Ciaurro Cosimo con riserva di indicarne altri;
C.T.U. al fine di stabilire gli esatti importi dovuti dal datore di
lavoro a titolo di differenze retributive, si chiede di **disporre**
l'acquisizione della documentazione in possesso dell'AMAT relativa
alle mansioni svolte effettivamente dal ricorrente.

Si producono: ricorso gerarchico del 17.10.97; risposta al ricorso
con nota dell'AMAT del 23.10.97; comunicazioni dell'AMAT al Leone
del 28.7.97, 10.11.95, 27.6.95, 31.5.95, 27.3.95, 27.1.95, 21.4.94,
26.11.93, 19.8.93, 8.4.93, 26.2.93, 14.11.92 (graduatoria "operaio
generico), 31.10.92, 17.6.92; comunicato dell'AMAT del 8.4.92;
prospetti dei servizi del 24.7.97 con prospetti turno di servizio
mensili; comunicazione dell'AMAT del 19.4.96 ai capi squadra
operai; comunicazione dell'AMAT del 8.5.96 ai capi squadra operai;
comunicazione di servizio dell'AMAT del 3.2.96; buste paga del
Leone dal 92 in poi; copia tabella nazionale delle qualifiche con
riferimento al livello 4° e 5°; copia regolamento AMAT.

Taranto, 18.12.1997

(Avv. Cosimo MICOLI)

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza; visti
ed applicati gli articoli di legge

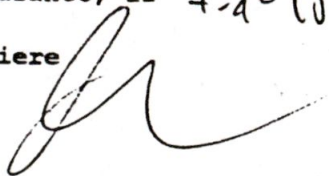
FISSA

l'udienza del 19-5-98 alle ore 9,30 dinanzi al Dott. Vizzi per
la comparizione personale delle parti. Dispone che copia del

ricorso e del decreto sia notificato alla controparte nei termini

di legge. Taranto, li 7-4-88

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto 20 GEN. 1998



IL CANCELLIERE

RELATA DI NOTIFICA: L'Anno 1998, addì 10. del
mese di ~~febbraio~~, ad istanza dell'Avv. Comm.
Miccio, nella sua qualità, io sottoscritto Assistente
Unep all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello
di Lecce - Sezione di Taranto, ho notificato copia auten-
tica del ricorso che precede all'A.R.A.T., in
persona di chi legalmente la rappresenta, con sede in
Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, medesima te
consegna di copia a mani di

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria Incaricato alla ricezione del

N. 10/2/1998

VITO TAMBORRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

**STUDIO LEGALE
LAMANNA - BASSI**

Via R. Elena, 24 ☎ 099/4532055 - 4532264
74100 TARANTO

C.so V. Emanuele, 122 ☎ 099/7314028
74029 TARANTO - TALSANO

PRETURA DEL LAVORO DI TARANTO

RICORSO PER ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA

GIANFRATE Francesco, FORLIANO Antonio e BENEDETTINO

Fortunato, elettivamente domiciliati in Taranto alla via Regina Elena, 24, presso e nello studio dell'avv. Valerio Bassi, che li rappresenta per mandato a margine del presente atto, espongono quanto segue:

1) I ricorrenti sono tutti dipendenti dell'A.M.A.T., con sede in Taranto alla via C. Battisti, 657, con le seguenti qualifiche:

A) Gianfrate Francesco è stato assunto il 6/12/1973 con la qualifica di conducente non di linea (manovratore), livello VIII;

B) Forliano Antonio è stato assunto il 6/6/1971 con la qualifica di autista di linea, livello VII;

C) Benedettino Fortunato è stato assunto il 29/11/1973 con la qualifica di conducente di linea, livello VII;

2) I ricorrenti hanno svolto, nel corso del rapporto di lavoro subordinato mansioni superiori alla qualifica posseduta e in particolare:

A) Il Gianfrate il 20/7/91 ha iniziato a svolgere l'attività di capo-deposito o coordinatore facente funzioni e le sue mansioni consistevano nel coordinare tutta l'attività interna ed esterna all'azienda: assegnava l'autista alle vetture; procedeva alla sostituzione delle vetture ferme per avaria; coordinava il lavoro di una squadra di circa 10 persone a lui sottoposte; preparava il servizio bus per la sala movimento; si preoccupava di far ripristinare i mezzi fermi per avaria; in caso di avaria di una vettura in servizio all'esterno dell'azienda gli autisti chiamavano il Gianfrate affinché inviassero sul posto il mezzo in sostituzione e si provvedesse al rimorchio di quello avariato; in caso di incidente stradale che coinvolgeva mezzi dell'AMAT gli autisti informavano di tutto il Gianfrate; autorizzava l'uscita dei mezzi dall'officina ed altri compiti che possono essere provati a mezzo della documentazione in possesso

MANDATO
Avv. **VALERIO BASSI**

Vi delego a rappresentare e difendermi nella procedura di cui al presente atto in ogni sua fase, grado e nella eventuale opposizione, contestazione, tutte le facoltà previste di legge, comprese quelle proprie opposizione, domando, rinnovando, citando e fornendo ogni atto, e rogando, domando, rinnovando, procedendo e delegando, Ratifico, da me, il Vostro operante, e il Vostro operante, il Vostro operante.

Taranto, il 1/12/97

Gianfrate Francesco
Benedettino Fortunato
Forliano Antonio
Sono vere
Valerio Bassi

M.A.T. - TARANTO

L. Arrivo n° **429**

el **28.1.98**

Dirigente Ammin.ve ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☒
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

ed A

74

stata in Cancellaria

22 DIC. 1997

CANCELLIERE

dell'azienda e dei quali si richiede l'esibizione in giudizio; in data 31/10/1992 il direttore di esercizio, con proprio ordine scritto, affidava al Gianfrate mansioni diverse da quelle relative alla qualifica posseduta e, cioè, quelle sopra elencate, con assunzione di responsabilità da parte del Gianfrate in ordine all'operato degli addetti a lui sottoposti ed in ordine al risultato da ottenere; tale ordine scritto sopra evocato prevedeva la durata dell'incarico per un massimo di due mesi, ma l'attribuzione delle mansioni è durata per un periodo di gran lunga superiore, vale a dire sino a tutto il 1994; in data 27/1/95 il direttore dell'azienda, con proprio ordine scritto, rinnovava l'affidamento delle mansioni superiori, che venivano espletate secondo le modalità sopra indicate; il suddetto ordine di servizio scritto prevedeva la durata dell'affidamento sino al 28/2/95, ma questo si è protratto sino al 28/7/97, data in cui veniva inviata al Gianfrate lettera di revoca dalle mansioni;

B) Le considerazioni svolte per il Gianfrate valgono anche per il Benedettino, il quale ha seguito il medesimo iter procedurale che è stato elencato per il Gianfrate;

C) Il Forliano, invece, nel 1989, su indicazioni dell'azienda, fu convinto a sottoscrivere una retrocessione dalla propria qualifica a quella di conducente non di linea a causa delle precarie condizioni di salute che attraversava (tanto che di lì a poco il Forliano ha subito un delicato intervento chirurgico al cuore); successivamente, a far data dall'1/7/95, per mancanza di personale, veniva adibito allo svolgimento delle mansioni di caposquadra o coordinatore e da quella data e sino al 31/7/97 ha svolto le mansioni di livello superiore che pure erano espletate dai colleghi Gianfrate e Benedettino;

3) In tutto il periodo indicato, l'orario di lavoro, che è di sei ore giornaliere, si protraeva ogni giorno di oltre mezz'ora rispetto all'orario fissato;

4) Per ciò che attiene alla retribuzione, i ricorrenti hanno percepito per il periodo indicato quella relativa alla qualifica posseduta e non già alle mansioni effettivamente svolte, tranne per il periodo dall'1/11/92 e sino al 1994, in cui agli stessi veniva riconosciuta una indennità oraria detta "omogeneo", che non può considerarsi, ai sensi della contrattazione collettiva e dell'art.36 della Costituzione, certamente adeguata al lavoro effettivamente svolto;

FALSO

5) Le mansioni superiori sopra elencate, pertanto, sono state svolte dai ricorrenti con continuità e senza alcuna interruzione e, per di più, in presenza di un ordine scritto proveniente dal direttore dell'azienda, essendo i ricorrenti gli unici responsabili del reparto ad essi affidato per tutta l'arco delle 24 ore giornaliere e, in particolare, dalle ore 24.30 alle ore 04.30, in cui erano gli unici responsabili di tutta l'azienda;

6) In data 5/9/97 i ricorrenti presentavano alla direzione di esercizio dell'AMAT ricorso gerarchico per il riconoscimento della qualifica superiore, vale a dire il IV livello previsto dal Regolamento applicativo dell'accordo nazionale del 24/4/87, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche, a far data dal 31/10/92;

7) In data 8/10/97 la direzione dell'AMAT respingeva i ricorsi, richiamando le disposizioni dell'art.18 del Reg. All. A al R.D. 148/1931, secondo il quale il diritto del lavoratore al riconoscimento delle mansioni superiori si verifica in presenza delle seguenti condizioni: 1) affidamento delle mansioni superiori con ordine scritto della direzione; 2) vacanza del posto in organico; 3) reggenza per oltre sei mesi in un anno; 4) il posto non deve assegnarsi mediante concorso o prova selettiva; nel caso di specie, poiché il regolamento interno dell'azienda prevede che il livello richiesto dai ricorrenti debba essere coperto con prova attitudinale e concorso interno, agli stessi non era possibile riconoscere alcun livello superiore (né il IV e neppure il V);

8) Tale interpretazione non può essere assolutamente condivisa, in quanto, avendo i ricorrenti svolto le mansioni superiori per un periodo di tempo ben superiore ai sei mesi nell'anno e senza soluzione di continuità, ad essi ben può applicarsi l'art.2103 cod. civ., da considerarsi inderogabile per evitare che il diritto a conseguire la promozione automatica venga meno per il fatto che siano in vigore norme regolamentari che statuiscono la necessità di un concorso per coprire posti vacanti, da considerarsi comunque nulle (Cass. 1082/87; 571/89; 4946/90; 164/94).

Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che il Pretore adito voglia fissare una udienza di discussione della causa per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

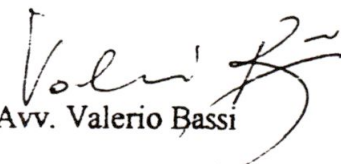
"Voglia l'Ill.mo Pretore adito, disatteso il contrario, dichiarare che i ricorrenti Gianfrate Francesco, Benedettino Fortunato e Forliano Antonio hanno diritto all'attribuzione della qualifica superiore del IV livello ovvero, in subordine, del V livello, o, in via ancora più subordinata, del VII livello, ai sensi dell'art.2103 cod. civ., così come modificato dall'art.13 della L.20/5/70 n.300, condannando l'AMAT al pagamento delle differenze retributive in favore degli istanti a norma della contrattazione collettiva applicabile alla categoria e dell'art.36 della Costituzione, oltre danno da svalutazione, interessi e spese del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".

MEZZISTRUTTORI. Si richiede prova per testi sulle circostanze di cui ai capp. 2A); 2B); 2C); 3; 4 e 5 della narrativa, indicando a testi i sigg.ri Cazzato Antonio, Monteleone Francesco, Imperiale Cosimo, Mancini Donato, Calella Leonardo, De Giorgio Cosimo, Catucci Rosario, Pacente Antonio, Camardo Carmine, Nigro Graziano, Pisu Mario, Cardinale

Vincenzo, con riserva di indicarne altri nell'assegnando termine; C.T.U. al fine di stabilire gli esatti importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di differenze retributive; si chiede di disporre l'acquisizione della documentazione in possesso dell'AMAT relativa alle mansioni svolte effettivamente dai ricorrenti.

Si produce: lettere del 13/5/89; 31/10/92; 26/8/93; 11/1/94; 27/6/95; 28/7/95 indirizzate al Forliano; buste paga di costui; ricorso gerarchico del 5/9/97; lettera dell'8/10/97 di rigetto del ricorso; lettere del 28/10/92; 31/10/92; 14/11/92; 21/4/94; 27/1/95; 27/3/95; 31/5/95; 27/9/95; 3/10/95; 26/6/97; 28/7/97 indirizzate a Gianfrate e Benedettino; buste paga di costoro; ricorso gerarchico del 5/9/97 e rigetto dell'azienda dell'8/10/97 per Gianfrate e Benedettino; copia del regolamento AMAT; lettera dell'AMAT dell'11/11/95; del 28/2/96; comunicazione di servizio del 3/2/96; del 18/7/96; dell'8/7/96; dell'8/5/96 e del 18/9/96; C.C.N.L. del 31/12/88.

Taranto, li 1/12/97.


Avv. Valerio Bassi

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza; visti ed applicati gli articoli di legge

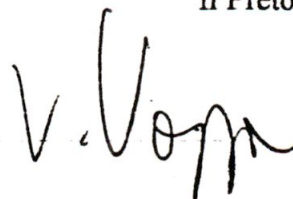
F I S S A

l'udienza del 29-5-98 alle ore 9.30 dinanzi il dott. Vizzia
per la comparizione personale delle parti. Dispone che copia del ricorso e del decreto sia notificato alla controparte nei termini di legge.

Taranto, li 2.1.98

Il Cancelliere

Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto 20 GEN. 1998



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTRETTUALE

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad ...

... lo sotto-

sc...

... illo,

ha...

e' AMAT in

ferma del legge rappresentante per tempo

abitante

C. BATTISTI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

mani.

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

il

Sumario Raffari
[Signature]
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

Taranto, li 08/10/1997

Corrispondenza interna prot. n° AP/771

Oggetto : Ricorso gerarchico per attribuzione qualifica superiore



Egr. Sig.
Benedettino Fortunato
e p.c. Capo Area Personale
SEDE

Si comunica alla S.V. che il ricorso gerarchico, notificato in data 15 settembre 1997 per il riconoscimento di una qualifica superiore non precisata di 4° livello, non può essere accolto per le motivazioni che di seguito vengono indicate.

L'art. 18 del Reg. All. "A" al R.D. n° 148/1931 sancisce il diritto del lavoratore all'attribuzione della qualifica superiore quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:

- 1) affidamento delle funzioni superiori con nota scritta della Direzione;
- 2) vacanza del posto in organico;
- 3) reggenza per oltre sei mesi in un anno;
- 4) il posto non deve coprirsi mediante concorso o prova selettiva.

Esaminata la sua cartella personale, risulta che, in applicazione dell'art. 18 del Reg. All. "A" al R.D. n° 148/1931, con nota del 27/01/1995 questa Direzione, per esigenze temporanee collegate all'iter approvativo dell'organico del 1994, aveva affidato per iscritto alla S.V. le funzioni di Capo Squadra Operai liv. 5° ex CCNL 1986 nell'ambito dell'unità deposito dell'Area Tecnica, dal 1° al 28 febbraio 1995, fermo restando la sua qualifica di appartenenza di conducente ex L. n° 30/78 ad esaurimento, liv. 8.

A seguito di varie proroghe le suddette mansioni si sono protratte fino al 31 luglio 1997 quando, in attuazione del nuovo organico approvato dalla Regione Puglia, l'organizzazione aziendale è mutata e non prevedeva più i posti di caposquadra operai, per cui le

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Area Personale

relative mansioni sono state revocate e la S.V. é tornata a svolgere le mansioni di conducente 8° livello nell'ambito dell'Area Movimento.

Alla luce di quanto sopra emerge che, contrariamente a quanto richiesto, per carenza delle condizioni di cui all'art. 18 sopra citato, l'attribuzione delle funzioni superiori di caposquadra non dà alcun titolo non solo al riconoscimento di una qualifica superiore di liv. 4° (per le quali manca, peraltro, anche l'affidamento delle funzioni con nota scritta della Direzione), né di quella di 5° livello.

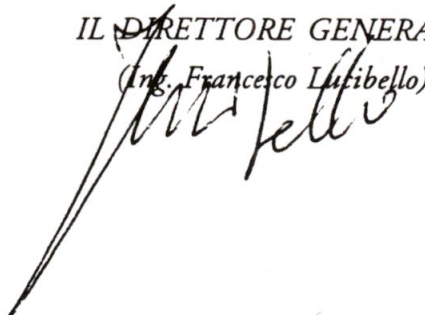
Infatti, benché la reggenza nelle funzioni superiori si sia protratta per più di sei mesi, la stessa non ha dato alcun diritto all'attribuzione definitiva della qualifica superiore, in quanto il Regolamento aziendale Avanzamenti e Promozioni, approvato dalla Commissione Amministratrice con deliberazione n° 92 del 13 maggio 1994 e successive modifiche, prevede espressamente che i posti vacanti nel 5° e nel 4° livello devono essere coperti rispettivamente con prova attitudinale e con concorso interno.

Il ricorso gerarchico promosso risulta quindi inaccoglibile e, pertanto, viene respinto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Spett/le

A.M.A.T.

Direzione di Esercizio

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO

Il sottoscritto **BENEDETTINO Fortunato**, nato a Santa Caterina Villermosa (CL) l'1/5/1942, residente in Monteiasi alla via C. Battisti, 2, espone quanto segue:

- 1) Lo scrivente è dipendente AMAT sin dal 29/11/73, assunto con qualifica di conducente di linea dell'allora VII livello;
- 2) Sin dal 1992 l'esponente ha svolto mansioni diverse da quelle proprie della qualifica di appartenenza, essendo stato adibito, a mezzo ordini scritti della direzione, a mansioni assumibili sotto il quarto livello del Regolamento applicativo dell'accordo nazionale 24/4/87, tuttora in vigore;
- 3) Dalla data indicata il ricorrente ha svolto le mansioni superiori con continuità e senza interruzioni e, pertanto, ha diritto al riconoscimento della qualifica superiore.

Tanto premesso, ricorre affinché l'Azienda datore di lavoro voglia riconoscere il diritto dello scrivente all'inquadramento nella qualifica del IV livello, con tutte le conseguenze anche di carattere retributivo a far data dal 31/10/92.

Precisa che, decorso invano il termine prescritto, ricorrerà all'Autorità Giudiziaria.

Taranto, li 5/9/1997

Benedettino Fortunato

Benedettino Fortunato

A.M.A.T. - TARANTO	
Mot. Arriva n. 10862	
del 15 SET. 1997	
Circante e. d. n. v. d. d.	
Area Informatica	
Area Legale	
Area Personale	
Area Movimento	
Area Tecnica	
Ufficio Segreteria	
Ufficio Armi, del Traffico	
Ufficio Sanitaria	
Ufficio Esercizio	